

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro  
Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)  
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti  
scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

**Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008) - e ancora prima il d.lgs. n. 626/1994 - ha imposto alle imprese una serie di obblighi in materia.** In particolar modo queste devono compiere una attenta valutazione dei rischi che, considerata preminente dal legislatore, costituisce uno dei due obblighi non delegabili a carico del datore di lavoro. A tal proposito, l'art. 17 del d. lgs. n. 81/2008 richiede che il DVR (documento di valutazione dei rischi) sia necessariamente sottoscritto dal datore ma, nonostante ciò, si ritiene che questa disposizione non escluda la possibilità che egli ricorra all'aiuto di consulenti ed esperti del settore, nel caso lo ritenesse necessario per reperire competenze tecniche a lui estranee. Dall'altro lato gli artt. 28, 29 e 30 del già citato decreto individuano dei vincoli nella realizzazione di tale analisi dei rischi, delineando l'oggetto e le modalità con cui tale documento di valutazione debba essere redatto.

**In tema di prevenzione e di valutazione dei rischi va sicuramente segnalato il contributo apportato dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)** che, prendendo atto della strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza del periodo 2007-2012, ha creato nel 2009 OiRA (Online interactive Risk Assessment), un software divenuto poi pienamente operativo a partire dal 2010. Questa piattaforma online ha come obiettivo primario proprio quello di fornire alle micro, piccole e medie imprese una guida ed un supporto a livello pratico nel processo di valutazione dei rischi. La scelta dell'Agenzia è stata, con ogni probabilità, determinata dal fatto che si verifica con frequenza che i datori di aziende di piccole dimensioni non dispongano, da un lato, delle conoscenze tecniche per redigere un documento così complesso, e, dall'altro, delle risorse economiche da investire in consulenze finalizzate a sviluppare questo procedimento valutativo. Al contrario, le imprese di grandi dimensioni, solitamente, non manifestano la necessità di un supporto nella redazione del DVR, poiché dispongono di sufficienti strumenti per gestire in autonomia la valutazione dei rischi.

**La procedura OiRA è articolata in cinque fasi:** la prima lascia alle imprese una certa libertà, così che possano personalizzare la propria valutazione dei rischi, rispondendo ad alcune domande relative alla singola realtà aziendale. La seconda, invece, implica che vengano individuati, sul luogo

di lavoro, quei fattori che possono costituire un pericolo per i lavoratori, così da approdare alla terza fase, di valutazione, che prevede che venga dato un ordine di priorità ai rischi che sono stati individuati, permettendo in un secondo momento di decidere quali siano le misure da attuare per prime. La fase successiva prevede la formazione di quello che viene definito “piano d’azione”, in modo da poter decidere in che modo eliminare o controllare i rischi. Infine, si giunge alla quinta e ultima fase, in cui viene elaborata una relazione che, una volta stampata, consente di documentare i risultati di questa procedura di valutazione dei rischi nella singola azienda.<sup>[1]</sup>

**Recentemente, anche l’Italia ha istituito un gruppo di lavoro, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali**, nonché esperti di enti pubblici di ricerca, quali i membri dell’Istituto Superiore di Sanità e l’INAIL, al fine di procedere ad una sperimentazione sulla materia, che ha riscontrato, poi, il parere favorevole della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Così, con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 maggio 2018, anche nel nostro Paese è stato adottato un valido strumento di supporto, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, che consentirà alle micro, piccole e medie imprese di godere di un ausilio nella fase di valutazione dei rischi per quelle attività che vengono svolte all’interno del settore “uffici”. Probabilmente si è scelto di avviare una fase “pilota” con esclusivo riferimento al settore uffici poiché questo ha un rischio mediamente molto più basso rispetto ad altri ambienti di lavoro, risaputamente considerati maggiormente rischiosi.

**A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione uno specifico applicativo, un percorso guidato per la stesura del documento di valutazione dei rischi.**

La procedura che viene proposta ai datori di lavoro italiani che intendono procedere ad una valutazione dei rischi è analoga a quella appena descritta. Si articola in diverse fasi e, grazie ad una serie di domande poste a chi sceglie di seguire la procedura, consente di ottenere una valutazione dei rischi fortemente personalizzata, basata sui pericoli che si presentano nelle singole realtà aziendali. Al termine del percorso viene generato il documento di valutazione dei rischi, contenente le misure che devono essere adottate dall’azienda e la programmazione delle misure di miglioramento. Tale documento deve, naturalmente, essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, nonché dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e del medico competente, se

nominato.

**L'obiettivo atteso è che, grazie alle informazioni ottenute attraverso l'utilizzo di questa piattaforma messa a disposizione delle aziende,** vengano elaborati documenti inerenti la valutazione dei rischi meno "standardizzati" e sempre più efficienti in quanto calibrati sulle singole realtà aziendali. A tal proposito è bene ricordare che spesso il datore di lavoro, non potendo usufruire di quelle competenze esterne all'azienda che gli consentirebbero una valutazione dei rischi adeguata alla singola realtà, si limita ad una semplice valutazione di forma, con scarsa efficacia preventiva, se non addirittura basata su ambienti di lavoro e annessi pericoli diversi dai propri.

**Analoghe piattaforme di supporto sono già in uso in molti paesi membri dell'Unione Europea ed hanno come obiettivo primario quello di incentivare attività di valutazione dei rischi,** le quali sono attività spesso complesse, anche da parte di quelle imprese che non hanno le risorse e le conoscenze idonee.

**La speranza è che tale strumento trovi nell'immediato futuro una applicazione diffusa tra i datori di lavoro italiani,** dal momento che tale supporto nella valutazione dei rischi potrebbe portare dei vantaggi sotto diversi punti di vista: da un lato si otterrebbero maggiori garanzie nei confronti di quei lavoratori che sono impiegati in piccole realtà aziendali ma non per questo meno pericolose e, dall'altro, si realizzerebbe, come conseguenza diretta, un incremento della produttività e dei guadagni dell'impresa stessa. A tal proposito è possibile leggere, ad esempio, [lo studio](#) effettuato sempre dall'Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro, che ha segnalato come un efficace sistema di tutela della salute dei lavoratori comportamenti notevoli benefici che, peraltro, variano a seconda delle dimensioni dell'azienda. Con riferimento alle piccole imprese, l'analisi evidenzia che uno scarso sistema di salute e sicurezza potrebbe portare a queste non pochi problemi: si pensi solo ai costi umani e aziendali che dovrebbero essere sostenuti in caso di un incidente mortale, o al danno di immagine che ne deriverebbe.

**Per il momento, in ogni caso, non resta che attendere i primi dati sulla diffusione di questo sistema di valutazione dei rischi,** con l'augurio che il neonato software si riveli uno

strumento efficace per la riduzione di quegli incidenti sul luogo di lavoro che, anche per quanto concerne il settore uffici, si verificano non di rado. Accedendo alla [banca dati dell'INAIL](#), e focalizzandosi sulle professioni c.d. d'ufficio, è possibile osservare come gli incidenti siano tutt'altro che rari, benché probabilmente inferiori a quelli che si verificano in ambienti lavorativi decisamente più rischiosi. Secondo le informazioni fornite dall'INAIL, infatti, nel 2016 gli infortuni verificatisi nello svolgimento di professioni esecutive nel lavoro d'ufficio sono stati 34.246, contro i 33.669 dell'anno precedente.

### ***Irene Tagliabue***

ADAPT Junior Fellow

 [@Tagliabuelrene](#)

<sup>[1]</sup> A tal proposito: Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, [OIRA: strumenti semplici e gratuiti per una procedura lineare di valutazione dei rischi](#).

Scarica il **PDF** 